

Publicato il 05/05/2026

N. 00623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 375 del 2026, proposto da [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

[REDACTED]
[REDACTED] non costituiti in giudizio;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e

difesi [REDACTED] domiciliataria *ex lege* in [REDACTED]
[REDACTED]

nei confronti

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] non costituiti in giudizio;

[REDACTED] in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso [REDACTED] che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Previa sospensione

a- della Determina di Aggiudicazione prot. n. 21 del 04.03.2026, con cui la [REDACTED]
[REDACTED], ha aggiudicato il Lotto 4 – CIG
[REDACTED] della procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per
lavori di manutenzione, ai concorrenti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

b- della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 97 del 05.03.2026, con cui è stato
comunicato l'esito della gara;

c- del Verbale di Commissione Giudicatrice n. 3 del 03.11.2025, prot. n. 370, nella
parte in cui la Commissione ha formulato la graduatoria finale senza attribuire alla
ricorrente i punteggi relativi ai sub-criteri premianti D3, E1 ed E2;

- d- del Verbale di Commissione Giudicatrice n. 2 (seduta riservata) del 31.10.2025, prot. n. 364, nella parte in cui la Commissione ha attribuito punteggio pari a zero alla ricorrente per i sub-criteri D3, E1 ed E2;
- e- del Verbale del Seggio di Gara n. 2 del 04.11.2025, prot. n. 373, nella parte in cui recepisce la graduatoria provvisoria;
- f- ove occorra, della Relazione del RUP prot. n. 89 del 04.03.2026, nella parte in cui propone l'aggiudicazione ai controinteressati;
- g- del Disciplinare di gara, art. 26 (pag. 44 disciplinare), sezione "Criteri Premianti" Sub-criterio D1-E1-E2, e 28.5, *in parte qua*, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di punteggio pari a zero, per il caso di mancata allegazione dei certificati di qualità, anziché l'attivazione del soccorso istruttorio, pur a fronte della dichiarazione espressa sul possesso di tali certificati (come dichiarato nell'Allegato 2), per violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, principio del risultato e di prevalenza della sostanza sulla forma;
- h- dell'art. 24 del disciplinare, *in parte qua*, ove interpretato restrittivamente, così come illegittimamente applicato dalla stazione appaltante, vietando di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente -relativamente al Lotto 4-, l'esibizione delle certificazioni di qualità inerenti i sub-criteri premianti E1, E2, D3, sebbene autodichiarati, per violazione dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma, non discriminazione e proporzionalità, oltre che del principio del risultato;
- i- ove occorra, del Disciplinare di Gara, segnatamente degli artt. 24, 26.3 e 28.5, nelle parti in cui prevedono l'attribuzione di punteggio pari a zero per la mancata allegazione di certificazioni richieste a comprova di elementi premianti, senza consentire l'attivazione del soccorso istruttorio;
- l- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

E per la declaratoria dell'inefficacia dei contratti d'appalto, ove stipulati, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;

E per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro della ricorrente, in uno dei due contratti, previa declaratoria di disponibilità al subentro ai sensi degli artt. 124 e 125 c.p.a., ovvero, in subordine, ovvero in via gradata per equivalente monetario (con riserva di quantificazione in separato giudizio).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio [REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 120 c. 6, 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

Nel ricorso si riferisce che [REDACTED] indicava una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l'affidamento di un Accordo Quadro, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili statali, suddiviso in 4 lotti. La procedura era aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023. Gli interventi commissionabili nell'ambito della procedura attengono ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione (ivi inclusi interventi di restauro e ristrutturazione, come meglio definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 "TU Edilizia") ascrivibili alle categorie OG1, OG2, OG11 e prevalentemente riferite ad immobili

destinati ad uffici. Per quel che qui rileva, la società [REDACTED] partecipava alla gara per il Lotto 4 ([REDACTED]), per l'importo di € 21.300.000,00, con opzione fino al 70% per la somma di € 36.210.000,00, presentando la propria offerta entro il termine di scadenza del 1° agosto 2025.

Il disciplinare di gara, all'art. 26.3 (pagg. 44) e paragrafo 28.5 (pagg. 59-60), prevedeva l'attribuzione di punteggi premiali per il possesso di determinate certificazioni, tra cui: • Sub-criterio D3: possesso della certificazione ISO14001: 2015, (max 3 punti, pag. 55 del disciplinare); • Sub-criterio E1: 3 punti per il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere; • Sub-criterio E2: 3 punti per il possesso della certificazione SA 8000 sulla responsabilità sociale (pag. 60 disciplinare).

La società qui ricorrente, in sede di offerta, (auto)dichiarava espressamente il possesso di tutte e tre le suddette certificazioni (la ISO 14001 a pag. 21 della relazione tecnica; la PdR 125 e la SA 8000 nel Modello_D1-E1-E2), ma ometteva di allegare materialmente copia dei relativi certificati. In fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice, con verbale di seduta riservata n. 2 del 31.10.2025, a causa della mancata allegazione dei certificati autodichiarati, attribuiva alla società [REDACTED] un punteggio pari a zero, per ciascuno dei citati sub-criteri premiali, senza attivare alcuna procedura di soccorso istruttorio. All'esito delle operazioni di gara, la ricorrente si classificava al 7° posto, con un punteggio totale di 81,75 (di cui 56,75 per l'offerta tecnica e 25,00 per l'offerta economica), come risultante dal verbale n. 2 del seggio di gara del 4.11.2025. Con determina prot. n. 21 del 4.3.2026, comunicata il 5.3.2026, la stazione appaltante, approvava le risultanze di gara e disponeva l'aggiudicazione del Lotto 4, che prevedeva la stipula di un Accordo Quadro con tre operatori, in favore di: 1. [REDACTED] [REDACTED] (punti 89,26); 3. [REDACTED] [REDACTED] (punti 88,49).

La ricorrente, relativamente alla prova di resistenza e all'interesse al ricorso, evidenzia che laddove la Commissione, avesse attivato il soccorso istruttorio, per acquisire le certificazioni possedute e dichiarate, alla [REDACTED] sarebbero stati attribuiti ulteriori 9 punti. Il suo punteggio tecnico sarebbe così passato da 56,75 a 65,75, per un punteggio totale di 90,75; con tale punteggio, la ricorrente si sarebbe classificata al 2° posto della graduatoria finale, rientrando tra i tre operatori aggiudicatari, conseguendo così il bene della vita.

Ciò premesso in fatto, gli atti impugnati sono investiti da censure compendiate nei seguenti motivi di diritto.

Primo motivo. Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 in relazione all'art. 24 del disciplinare di gara). Eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento- per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti- difetto del presupposto- ingiustizia manifesta). Violazione dei principi di proporzionalità, par condicio, non discriminazione e del risultato (artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023). Illegittimità in parte qua degli artt. 24 e 26- 28 del disciplinare di gara. Abnormità- irragionevolezza.

I provvedimenti impugnati, si dice, sono palesemente illegittimi, poiché la commissione di gara, nel caso di specie, non ha attivato il soccorso istruttorio, in violazione di una precisa disposizione di legge e della stessa *lex specialis*. L'art. 101, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, si afferma, stabilisce l'obbligo per la stazione appaltante, di assegnare un termine al concorrente per *“sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica”*.

Anche l'ultimo capoverso dell'art. 24 del disciplinare, si evidenzia, prevede che: *“Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la*

richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La S.A. può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni relativo allegato".

Si sottolinea che la società ██████████ ha chiaramente manifestato la volontà di avvalersi dei punteggi premiali, di cui ai sub-criteri premiali E1, E2 (Allegato2), e sub-criterio D3, dichiarando il possesso delle relative certificazioni ivi richieste (cfr. doc. 9 Relazione tecnica metodologica). Invero, le certificazioni dei sub-criteri premiali E1, E2, sono state autodichiarate nel modello Allegato 2 (cfr. doc. 5), mentre la certificazione ISO 14001 di cui al sub-criterio D3, è stata allegata all'offerta amministrativa ai fini della riduzione dell'importo della polizza fideiussoria (cfr. doc. 11), nonché dichiarato il possesso nella Relazione Tecnica Metodologica (pag. 21), dell'offerta tecnica (cfr. doc. 12).

Si deduce che la *lex specialis* non può derogare *in peius* a un istituto posto a presidio dei principi di massima partecipazione e proporzionalità. L'Amministrazione, applicando tale clausola e omettendo il soccorso, si dice, ha violato un preciso obbligo di legge, viziando irrimediabilmente la valutazione dell'offerta della ricorrente e, di conseguenza, l'intera graduatoria. Secondo parte ricorrente, la clausola del Disciplinare (art. 28.5, pag. 60), che commina l'azzeramento del punteggio, per la mancata allegazione dei certificati di cui all'Allegato 2 dei criteri premiali, sebbene autodichiarati in sede di gara, deve essere interpretata in conformità alla legge o, in caso di insanabile contrasto, deve essere annullata *in parte qua* o comunque disapplicata dal Giudice adito.

Secondo motivo. *Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell'art. 101, commi 1 e 3, del d.lgs. 36/2023). Eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento- illogicità- difetto del presupposto- difetto di istruttoria- ingiustizia manifesta).*

Violazione dei principi di non discriminazione- della prevalenza della sostanza sulla forma- del risultato.

Si sottolinea che la commissione di gara, di fronte a una dichiarazione di possesso di requisiti premiali, avrebbe dovuto quantomeno richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 101, c. 3 codice appalti. La giurisprudenza, si afferma, è chiara nel ritenere che il soccorso procedimentale è ammissibile per la rettifica di errori materiali o per superare ambiguità, purché si pervenga a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale.

Si evidenzia che la prima parte dell'art. 24, del disciplinare, oltre che con la norma primaria ex art. 101 cit., si pone in contraddizione con l'ultimo capoverso, secondo cui: *“La S.A. può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni prescritto dalla S.A. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta”*.

Terzo motivo. *Violazione di legge (art. 101 dlgs 36/2023 in relazione all'art. 24 disciplinare). Eccesso di potere (travisamento- illogicità- irragionevolezza- difetto di istruttoria- con riferimento alla mancata valutazione della certificazione iso 14001).*

Si deduce che il certificato ISO 14001 era materialmente presente agli atti di gara, essendo stato allegato all'offerta amministrativa per la riduzione della cauzione provvisoria. La stazione appaltante ne aveva, quindi, piena e diretta conoscenza. Inoltre, il suo possesso era stato nuovamente dichiarato nella relazione tecnica.

Il ricorso era assistito da istanza cautelare.

Si sono costituite per resistere [REDACTED],
il [REDACTED]
[REDACTED].

Quest'ultima ha depositato memoria con cui ha insistito sulla inammissibilità del soccorso istruttorio per elementi dell'offerta tecnica (art. 101, comma 1, D.lgs. 36/2023) e ha ulteriormente precisato che nel caso di specie non si verte in ipotesi di

mera carenza documentale afferente a requisiti di partecipazione, bensì in un caso di mancata produzione di elementi costitutivi dell'offerta tecnica, rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale.

Analogamente l' [REDACTED] resistente nella propria memoria ha dedotto che i punti relativi ai sub-criteri E1 ed E2 non possono nella specie essere attribuiti alla ricorrente, poiché le relative certificazioni non sono state allegare all'offerta tecnica, come invece richiesto espressamente dalla *lex specialis* a pena di punteggio pari a zero per le premialità. La loro produzione postuma è vietata, si dice, dall'art. 101 del D.lgs. 36/2023. La *lex specialis* di gara – segnatamente i paragrafi 26.3 e 28.5 del disciplinare – prescriveva in modo chiaro e inequivoco che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali, le certificazioni relative ai sub-criteri E1, E2 e D3 dovessero essere allegare all'offerta tecnica, prevedendo espressamente, in caso contrario, l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

Nella sua memoria ex art. 55 c. 5 cpa la ricorrente ha evidenziato che in una identica gara indetta [REDACTED], a fronte di identica situazione documentale, ha ricevuto un trattamento diametralmente opposto, con l'attribuzione dei punteggi premiali qui anelati ma non attribuiti.

All'udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la società ricorrente ha chiesto la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata. Parti resistente e controinteressata nulla hanno eccepito. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Può procedersi alla definizione del ricorso ai sensi degli artt. 120 c. 6 e 60 cpa.

Il mezzo di gravame va accolto per le seguenti ragioni.

Dirimente ai fini del decidere è l'interpretazione della clausola (26.3 offerta tecnica - lotti Soa 3 e 4 – pagg. 38 e 44 del disciplinare di gara, doc. 5 allegato al ricorso) che così afferma “*Sub criterio D1, E1, E2 Modello D1/E1/E2 – Dichiarazione d'impegno/possesso Il Modello dovrà essere redatto in conformità al modello*

predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato 02) e dovrà riportare: g) la dichiarazione in merito al numero di prodotti oggetto di miglioramento della prestazione ambientale di cui al sub-criterio D1, indicati specificatamente nel Modello D1 - Prestazione dei prodotti da costruzione (CAM – D.M. n. 256/2022) da allegare debitamente compilato con relative schede tecniche dei prodotti indicati; h) la dichiarazione in merito al possesso dell'eventuale certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 di cui al sub – criterio E1 (allegare la certificazione); i) la dichiarazione in merito al possesso dell'eventuale certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. di cui al sub – criterio E2 (allegare la certificazione). Si evidenzia che in caso di mancata integrazione con gli allegati sopra meglio specificati: Modello D1 compilato + schede tecniche dei prodotti e certificazioni in corso di validità, il punteggio assegnato sarà pari a zero”.

L'interpretazione di tale clausola deve tenere conto dei principi generali degli appalti pubblici, espressamente enunciati nell'esordio del codice di settore.

Va richiamato quanto condivisibilmente espresso dalla giurisprudenza circa la valenza ermeneutica di tali principi, in particolare l'affermazione secondo cui *“il principio del risultato e il principio della fiducia, costituiscono criteri immanenti nel sistema degli appalti pubblici, svolgendo gli stessi una funzione regolatoria. Tali principi, dunque, devono guidare l'interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti pubblici. (cfr. Consiglio di Stato del 1° ottobre 2024, sentenza n. 7875).*

69. *Peraltro, la giurisprudenza di settore, anche prima del d.lgs. n. 36 del 2023, ha affermato che il formalismo delle procedure di gara non può prevalere quando non viene in rilievo alcun profilo di limitazione dell'immissione degli operatori economici*

interessati alla gara, dovendosi dare rilievo alla correttezza sostanziale del modo di procedere della stazione committente.

70. Non si può, dunque, nella specie, non tenere conto dei principi declinati dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e tra questi vanno considerati: da un lato, il "principio del risultato" che "costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto" (cfr. art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 36 cit.), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare", (T.A.R. per la Puglia, Lecce, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 1338).

Tenuto conto di tali coordinate esegetiche, non può condividersi la lettura fornita dalla stazione appaltante rispetto alla sopra riportata clausola del disciplinare. Infatti la previsione di un punteggio pari a zero è comminata espressamente *"in caso di mancata integrazione con gli allegati sopra meglio specificati: Modello D1 compilato + schede tecniche dei prodotti e certificazioni in corso di validità"*.

Quindi l'attribuzione di zero punti è ricondotta alla mancata integrazione dell'offerta tecnica con una serie di documenti (*"Modello D1 compilato + schede tecniche dei prodotti e certificazioni in corso di validità"*), mentre il seggio di gara ha ritenuto di attribuire zero punti per la mancata allegazione delle sole certificazioni di qualità, di parità di genere e sociale, tuttavia dichiarate ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/00. Così facendo, però, l'Amministrazione ha posto nel nulla le esigenze di semplificazione e non aggravamento procedimentale discendenti dalla legge (art. 1 c. 2 L. 241/1990, art. 47 D.P.R. 445/00), avvalorando, altresì, un'interpretazione della *lex specialis* contraddittoria ed illogica, non essendo comprensibile la ragione per cui debba essere contemporaneamente esigibile una dichiarazione sostitutiva (penalmente rilevante) di una certificazione (qui, *rectius*, di un fatto notorio) e allo stesso tempo la produzione della certificazione (o della prova documentale del fatto notorio) che la

dichiarazione dovrebbe sostituire. Si tratta di un adempimento contraddittorio e duplicato, che non ha alcun valore aggiunto rispetto al risultato perseguito dalla gara, ossia quello di assicurare il miglior contratto alla pubblica amministrazione.

Peraltro, la produzione delle certificazioni può avere senso logico ed è sempre praticabile in sede di comprova di quanto dichiarato.

Deve darsi, dunque, accoglienza, alle critiche recate nel primo motivo di diritto, volte non tanto ad invocare l'applicazione del soccorso istruttorio, bensì piuttosto a dedurre una interpretazione non formalistica della legge di gara, tanto più che trattandosi di criteri premiali, i documenti di cui si discute, non hanno immediata incidenza sui profili tecnici dell'offerta.

Le ulteriori censure possono essere assorbite, per economia processuale, tenuto conto del rito abbreviato che caratterizza gli appalti pubblici.

In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto vanno annullati gli atti impugnati, in epigrafe meglio dettagliati, con onere dell'Amministrazione di rideterminarsi in senso conformativo alla presente pronuncia.

Le spese, con distrazione, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo con riguardo alla resistente XXXXXXXXXX; compensate le altre.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, in epigrafe meglio dettagliati, con onere dell'Amministrazione di rideterminarsi in senso conformativo alla presente pronuncia.

Condanna XXXXXXXXXX al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario e rimborso del c.u. se e in quanto versato. Compensate le altre.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitano, Consigliere
Fabio Belfiori, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Belfiori

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO